

**OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY PRO SOLUTO A TITOLO DEFINITIVO
DI CREDITI A MEDIO-LUNGO TERMINE**

Condizioni in vigore dal giorno 1° aprile 2025 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 del e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUB").

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione: **MBFACTA S.p.A.**
Sede legale e amministrativa: **Via Siusi 7, 20132, Milano**
Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: **02/2899911**
sito internet: **www.mbfacta.it**, indirizzo e-mail: **info@mbfacta.it**
Società con socio unico **MEDIOBANCA S.p.A.**
Capitale Sociale interamente versato: **euro 120.000.000**
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: **04706200153**, REA: **1032193**
Società che aderisce al Gruppo IVA Mediobanca **10536040966**
Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. **106 TUB al n. 150**, codice meccanografico Banca d'Italia **31019.3**
Società aderente all'Associazione Italiana per il Factoring **ASSIFACT**
(di seguito "MBFACTA" o il "Cessionario" o il "Factor")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome, cognome, qualifica del soggetto: _____
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: _____
Indirizzo: _____
Telefono _____ e-mail) _____

FACTORING MATURITY PRO SOLUTO A TITOLO DEFINITIVO DI CREDITI A MEDIO-LUNGO TERMINE

➤ **A chi è rivolto il prodotto finanziario**

Il prodotto è rivolto all'impresa (il "Cedente" o "Fornitore" o "Cliente"), purché non qualificabile come microimpresa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo" e ss. mm. e ii.

➤ **Caratteristiche del prodotto finanziario**

Acquisto, da parte di MBFACTA, di un credito commerciale di durata pari a massimo 60 mesi e derivante da un contratto di compravendita (il "Credito a Medio-Lungo Termine" o "Credito MLT").

La Cessione del Credito MLT è effettuata con assunzione, da parte di MBFACTA, nei limiti del Plafond definito per ciascun Debitore, del rischio di insolvenza del Debitore in relazione al Credito MLT oggetto di Cessione Pro Soluta e a titolo definitivo, con conseguente *derecognition* del Credito MLT dal bilancio del Cliente.

Essendo comunicata la concessione di un fido accordato al Cliente (il cd. "Committed"), ciascuna Parte non potrà recedere dal rapporto prima della scadenza concordata, fatte salve le specifiche ipotesi contrattualmente pattuite.

Il Corrispettivo della Cessione verrà erogato in via anticipata in favore del Cliente nel momento in cui MBFACTA riceverà la modulistica di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. debitamente sottoscritta dal Debitore.

Sulle somme anticipate decorreranno interessi, nella misura concordata dalle Parti, sino al Termine Maturity.

La Cessione del Credito MLT è notificata al Debitore.

➤ **Finalità del prodotto finanziario**

Questo prodotto permette al Cliente di migliorare la gestione della propria tesoreria attraverso l'acquisizione della prevedibilità dei flussi di incasso dei Crediti MLT, di disporre di una fonte ulteriore di finanziamento del circolante e, infine, di ridurre i costi interni.

➤ **Rischi a carico del Cliente**

Il Cliente assume le obbligazioni previste dal Contratto, tra cui principalmente la garanzia che ciascun Credito MLT è esistente, certo, liquido ed esigibile a scadenza (le "Obbligazioni"). Ove il Cliente non adempia alle proprie Obbligazioni, lo stesso sarà tenuto a restituire a MBFACTA, su richiesta di quest'ultima e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione, oltre spese (anche legali) ed interessi pattuiti, da calcolarsi a decorrere dalla data di valuta del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione sino alla data della restituzione. Qualora il Cliente non proceda a detto

pagamento, la titolarità del Credito MLT rimarrà in capo a MBFACTA, che potrà stipulare transazioni con il Debitore; transazioni che il Cliente ratifica con la stipula del Contratto, accettando che il Corrispettivo della Cessione da restituire venga automaticamente e proporzionalmente ridotto.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AI CLIENTI

	Voci	Costi
Interessi corrispettivi	Tasso di interesse nominale annuo anticipato per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366 o divisore anno commerciale 360)	9,93% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	Tasso di interesse nominale annuo anticipato per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno civile 365/366 o divisore anno commerciale 360).	9,93% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	➤ Calcolo degli interessi secondo la formula dello sconto commerciale (ove non diversamente concordato tra le Parti): $I = [Ca * T * GG] / 36500$ (per anno civile) o 36000 (per anno commerciale) I = compenso per interessi dovuto a MBFACTA; Ca = valore nominale del Credito MLT accolto in Cessione; T = tasso di interesse nominale annuo; GG = giorni calcolati dalla data di erogazione dell'anticipazione sino al Termine Maturity tenuto conto dei giorni valuta. ➤ Periodicità liquidazione interessi: ✦ in via anticipata (in occasione del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione). ➤ Parametri di indicizzazione previsti nel Contratto (oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione): Rilevazione: ✦ alla data di registrazione nel sistema informatico di MBFACTA della disposizione di erogazione (come di volta in volta specificata nella contabile relativa a ciascuna Cessione); ✦ primo giorno successivo al Termine Maturity, in caso di approvazione di una proroga commerciale. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 ore, ove non diversamente previsto. Le Parti potranno pattuire che il parametro di indicizzazione previsto nel Contratto, anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0 (la cd. "Floor Clause").	
Commissioni di Factoring	Commissione mensile da calcolarsi sul valore nominale del fido comunicato nel Contratto per ciascun mese di durata del fido, esigibile in via anticipata al perfezionamento del Contratto (la "Commissione Committed MLT")	0,16%
	Commissione "una tantum" ad ogni Cessione e da applicarsi sul valore nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note di credito (la "Commissione Flat")	3,20%
Valute	Valute applicate alle erogazioni	3 giorni lavorativi antecedenti rispetto alla valuta di addebito sul c/c di MBFACTA del bonifico bancario
Spese	Spese istruttoria Cliente annuali (esigibili all'inizio del rapporto e ad ogni successivo rinnovo)	€ 1.000,00
	Spese istruttoria debitore annuali (esigibili all'inizio del rapporto e ad ogni successivo rinnovo)	€ 100,00 per ogni Debitore Italia € 150,00 per ogni Debitore UE € 200,00 per ogni Debitore extra UE € 100,00 per ogni Debitore ente pubblico
	Spese tenuta conti mensili (esigibili trimestralmente)	€ 40,00
	Spese per dichiarazioni richieste dai revisori contabili del Cliente (esigibili ad evento)	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione
	Spese per assolvimento oneri di legge (e.g. bolli, spese di protesto) esigibili ad evento	Al costo nella misura prevista dalla legge
	Spese per anticipazioni per conto del Cliente (e.g. spese notarili, spese di incasso tramite terzi) esigibili ad evento	Al costo

	Spese oggetto di specifica trattativa individuale (e.g. legali, personalizzazioni informatiche, amministrative) esigibili ad evento	Al costo condiviso preventivamente tra le Parti	
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela anche se effettuato con strumenti diversi da quelli telematici nonché se effettuato con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa e dal Contratto	Senza costo	
➤ Clausola di salvaguardia contro il rischio usura: il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni rientranti nella categoria "Factoring", può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "TEG") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello pattuito.			

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE A DISTANZA

- La promozione, il collocamento e la conclusione contrattuale avvengono esclusivamente tramite il personale di MBFACTA. Il contratto viene stipulato a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, previa condivisione e analisi della documentazione proposta. Il perfezionamento contrattuale avviene nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione (formulata da MBFACTA) della proposta contrattuale (formulata dal Cliente). La trasmissione della documentazione contrattuale avviene tramite il portale "Digital Factoring Platform" oppure mediante PEC (con documento informatico munito di firma digitale o successiva trasmissione dell'originale) oppure a mezzo raccomandata A/R. Non sono previste spese a carico del Cliente.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

- **Recesso e norme di trasparenza del rapporto (cd. ius variandi):** MBFACTA ha la facoltà di recedere dal contratto di durata, senza preavviso, nei casi previsti dal Contratto e cioè nelle ipotesi di insolvenza e/o stato di crisi (anche di fatto) del Debitore, e, in ogni caso, al verificarsi di un evento che possa arrecare un pregiudizio sostanziale alla situazione economica del Cliente e/o dei rispettivi creditori.
- Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB, MBFACTA, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i compensi e le altre condizioni contrattuali (ad eccezione dei tassi di interesse), dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge, con preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del Contratto:** in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal momento in cui la comunicazione di recesso perverrà alla Parte destinataria o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Lo scioglimento del Contratto non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle Cessioni già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente.
- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie:** in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.mbfacta.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all'Ufficio Reclami di MBFACTA, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail reclamifactoring@mbfacta.it o all'indirizzo PEC mbfacta@pec.mbfacta.it. MBFACTA darà risposta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora MBFACTA non accolga in tutto o in parte il Reclamo o non risponda o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziarica, il Cliente potrà presentare ricorso all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.mbfacta.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o a MBFACTA. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziarica, il Cliente e MBFACTA dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto da MBFACTA è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it) e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.mbfacta.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.mbfacta.it

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

"Parte"	indica MBFACTA o il Cliente. Al plurale indica unitamente MBFACTA ed il Cliente.
"Contratto"	indica il contratto di factoring stipulato tra il Cliente e MBFACTA.
"Debitore"	indica la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, specificamente accettata da MBFACTA, tenuta ad effettuare il pagamento del Credito al Cedente o, per effetto della Cessione, a MBFACTA.
"Credito MLT"	indica il credito commerciale di durata pari a massimo 60 mesi e derivante da un contratto di compravendita.
"Cessione"	indica il negozio giuridico mediante il quale il Cedente, ai sensi e per gli effetti del Contratto, trasferisce a MBFACTA i propri Crediti MLT. La Cessione dei Crediti MLT è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991.
"Committed"	indica lo specifico rapporto caratterizzato dalla concessione di un fido accordato al Cliente.
"Pro Soluta"	indica l'assunzione, da parte di MBFACTA, del rischio di insolvenza del Debitore in relazione ai Crediti MLT oggetto di Cessione (la cd. garanzia Pro Soluta).
"Plafond"	indica l'importo massimo entro il quale MBFACTA è disposta ad assumere il rischio di insolvenza di un determinato Debitore in relazione ai Crediti MLT ceduti ed, eventualmente, la misura dell'assunzione di rischio per ogni singolo Credito MLT oggetto di Cessione.
"Corrispettivo della Cessione"	indica quanto dovuto da MBFACTA al Cliente a fronte della Cessione del Credito MLT, pari al valore nominale del Credito MLT stesso.
"Commissioni di Factoring"	indica il compenso dovuto dal Cliente a MBFACTA: - indipendentemente dall'erogazione del finanziamento, per i servizi connessi alla gestione dei Crediti oggetto di Cessione (e.g. contabilizzazione, controllo scadenze, incasso, sollecito pagamenti, etc.) e per l'assunzione, da parte di MBFACTA, del rischio di insolvenza del Debitore (la " Commissione Flat "); - per la concessione del fido Committed relativo al Credito MLT (la " Commissione Committed MLT ").
"Valuta"	indica la data di addebito di una somma di denaro.
"Interessi corrispettivi"	indica quanto dovuto dal Cliente a MBFACTA per remunerare il pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione.
"Termine Maturity"	indica la scadenza convenzionalmente attribuita al Credito dal Cedente e da MBFACTA.
"Reclamo"	indica ogni atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) a MBFACTA un suo comportamento anche omissivo.